



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO STORICO DI GROSSETO

**Adottato con deliberazione del C.C. n. 171 del giorno 28.12.2018
Aggiornato con deliberazione del C.C. n. 182 del 27.12.2023**

**Publicato a partire dal giorno 03.01.2024
Entrata in vigore dal giorno 19.01.2024, ai sensi dell'art. 14**

Indice generale

Art. 1 – FINALITÀ.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	3
Art. 2 – ATTIVITÀ E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI.....	3
Art. 3 – ATTIVITÀ CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI.....	4
Art. 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI.....	7
Art. 5 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSENTITE.....	7
TITOLO II – DISPOSIZIONI INERENTI AL DECORO URBANO E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO.....	8
CAPO I – DECORO URBANO.....	8
Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO..	8
CAPO II – DECORO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO.....	10
Art. 6.1 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL DECORO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO.	10
Art. 6.2 – DIVIETI E PRESCRIZIONI GENERALI.....	11
Art. 6.3 – REQUISITI SPECIFICI DEGLI ELEMENTI DI ARREDO.....	12
Art. 6.3.1 – FIORIERE.....	12
Art. 6.3.2 – TAVOLI E SEDIE.....	13
Art. 6.3.3 – COPERTURE ED OMBREGGIANTI.....	13
Art. 6.3.4 – PANCHINE E POLTRONE.....	14
Art. 6.3.5 – ALTRE TIPOLOGIE DI ARREDO.....	15
Art. 6.4 – VIOLAZIONI IN MATERIA DI DECORO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO.....	15
TITOLO III – MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO.....	15
Art. 7 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE.....	15
TITOLO IV – CONTRASTO ALL’ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA	16
Art. 8 – LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA E ASPORTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE	16
Art. 9 – DIVIETO DELLA PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI..	17
TITOLO V – SANZIONI.....	17
Art. 10 – SANZIONI PER I TITOLI I, II E III.....	17
Art. 11 – SANZIONI PER IL TITOLO IV.....	17
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 12 – NORME COMUNI.....	18
Art. 13 – RINVIO AD ALTRE NORME.....	19
Art. 14 – DEROGA E PERIODO TRANSITORIO.....	19
Art. 15 – INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	19
Art. 16 – ABROGAZIONI.....	19

Art. 1 – FINALITÀ

La città di Grosseto vanta un patrimonio storico, artistico ed architettonico ben conservato e tramandato per secoli ed è collocata in un territorio ricco di storia, tradizioni radicate nel tempo ed una forte identità culturale.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare l'immagine del Centro Storico della città, salvaguardandone le peculiarità e ponendolo alla base dello sviluppo commerciale e turistico della città; ed al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare le attività commerciali ed artigianali presenti.

Il presente Regolamento intende realizzare, ai sensi dell'art. 110 della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., la tutela dell'area del Centro Storico, così come definito dagli strumenti urbanistici vigenti ed in base a quanto stabilito all'art. 92 del Piano Strutturale del Comune di Grosseto, di cui all'allegato 1 di inquadramento dell'area a corredo del presente regolamento, anche attraverso il contrasto al degrado ed a quei comportamenti lesivi degli interessi generali, della salute pubblica, del decoro urbano e della tutela dell'identità storico-architettonica della città.

Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti ed il decoro degli elementi di arredo per occupazione di suolo pubblico ovvero privato con servitù di uso pubblico, nell'area tutelata del Centro Storico di Grosseto, utilizzati a servizio di qualsiasi attività economica per cui sia previsto il consumo dei prodotti sul posto, quali, in particolare, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio in sede fissa del settore alimentare ed attività artigianali alimentari, al fine di garantire la fruibilità e l'armonizzazione dello spazio pubblico urbano nel tessuto antico, nonché la tutela dei beni aventi rilevanza storico-architettonica, archeologica e culturale, nel rispetto della normativa vigente in merito e dei principi generali di sicurezza, valorizzazione, riqualificazione formale e funzionale degli spazi e di promozione turistica dell'ambiente urbano, salvaguardando l'interesse collettivo per il mantenimento del patrimonio storico, ambientale e culturale quali beni irrinunciabili per la vocazione culturale e turistica della Città di Grosseto.

Qualsiasi richiamo normativo del presente regolamento è da considerarsi come un rinvio dinamico alla normativa vigente applicabile. Ulteriori disposizioni specifiche sovraordinate, sopravvenute in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, sono applicate automaticamente in aggiornamento allo stesso, senza necessità di ulteriore espresso recepimento, comunque fatti salvi regimi specifici, qualora previsti.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 2 – ATTIVITÀ E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

1. Nel Centro Storico di Grosseto sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita delle seguenti merceologie, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, ampliamento della superficie ed unità locale di vendita delle attività esistenti:

- a) commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero;
- b) articoli per imballaggio industriale;
- c) lavorazione primarie del legno;
- d) natanti e loro accessori e ricambi;
- e) commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili,

- impianti di gas liquido;
- f) negozi specializzati di prodotti chimici;
 - g) negozi specializzati di olii lubrificanti;
 - h) attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui agli artt. 54 e 74 della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii.;
 - i) attività di “money change”, “phone center”, “internet point”, “money transfer” ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate;
 - j) attività di commercio all’ingrosso;
 - k) attività di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del cosiddetto “compro oro”;
 - l) attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse e similari” di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
 - m) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico;
 - n) autolavaggi;
 - o) vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
 - p) vendita di materie prime tessili per fini industriali;
 - q) officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto;
 - r) sexy shop o attività che vendono materiale erotico o pornografico;
 - s) macchine e attrezzature per l’industria, il commercio, l’agricoltura e l’artigianato e simili compresi - ricambi e accessori, ad eccezione di computer e relativi accessori;
 - t) materiali termoidraulici;
 - u) prodotti e materiali per l’edilizia;
 - v) cannabis shop;
 - w) grandi strutture e medie strutture di vendita con superficie superiore a 500mq.

2. L’apertura di un’attività prevista dal presente articolo, integra la fattispecie dell’attività abusiva ovvero sprovvista di titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell’esercizio ovvero cessazione dell’attività.

Art. 3 – ATTIVITÀ CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

1. Nel Centro Storico, fermo restando la disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni ammesse dal Regolamento Urbanistico vigente, sono consentite nuove aperture di attività soltanto nel rispetto delle norme di legge vigenti che disciplinano l’esercizio delle attività richiamate nel presente regolamento e delle seguenti prescrizioni:

- a) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al “fast-food” o “self-service”, aventi per oggetto la vendita di prodotti del territorio e/o a filiera corta; ovvero, in alternativa, che siano esercitate in locali di superficie utile netta non inferiore a mq 70, così come dichiarato in apposita relazione da allegare obbligatoriamente all’avvio dell’attività ai sensi del seguente art. 3, comma 3;
- b) esercizi di vicinato, settore alimentare, aventi per oggetto prevalentemente la vendita di

prodotti a filiera corta e/o di prodotti tipici toscani o dell'eccellenza e tradizione italiana, che occupino almeno oltre il 70% della superficie di vendita, così come dichiarato in apposita relazione da allegare obbligatoriamente all'avvio dell'attività ai sensi del seguente art. 3, comma 3;

- c) attività artigianali alimentari della tradizione italiana, così come dichiarato in apposita relazione da allegare obbligatoriamente all'avvio dell'attività ai sensi del seguente art. 3, comma 3;
- d) esercizi commerciali al dettaglio a totale ed esclusivo libero servizio (market e minimarket) purché ubicati in locali di superficie utile non inferiori a mq 50 dove vengano posti in vendita prevalentemente prodotti della tradizione italiana, che occupino almeno oltre il 70% della superficie di vendita, così come dichiarato in apposita relazione da allegare obbligatoriamente all'avvio dell'attività ai sensi del seguente art. 3, comma 3;
- e) attività di vendita dei pastigliaggi come definiti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., e vendita di bevande preconfezionate negli esercizi commerciali al dettaglio, laddove residuali (nei limiti di 4 mq complessivi di Superficie di Vendita) rispetto ad altra attività principale comunque ammessa dal presente regolamento, fermo restando qualsiasi ulteriore obbligo di legge vigente in materia e l'applicazione di quanto disposto ai sensi dei Titoli IV e V del presente regolamento. Al fine della verifica del limite di Superficie di Vendita indicato, le istanze dovranno essere corredate di apposita planimetria quotata ai sensi del seguente art. 3, comma 3, punto 4).

2. Le disposizioni previste dal presente articolo devono intendersi operanti anche in caso di trasferimento dell'attività, variazione di superficie, ovvero subingresso, in attività autorizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e devono comunque essere rispettate in qualsiasi momento nel corso dell'esercizio dell'attività.

3. L'abilitazione all'esercizio di ciascuna tipologia di attività di cui al predetto comma 1, nella zona tutelata del Centro Storico di Grosseto, è assoggettata alla trasmissione mezzo portale STAR regionale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e ss.mm.ii., di apposita istanza telematica SCIA, da presentarsi ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. al SUAP del Comune di Grosseto, completa della documentazione necessaria alla verifica del rispetto dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività medesima, come altresì enunciati nel presente regolamento. A pena di irricevibilità, le istanze devono pertanto essere obbligatoriamente corredate anche della documentazione di seguito richiamata:

- 1) Attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d): relazione descrittiva inerente i punti in specifico richiesti per ciascuna tipologia di attività, come sopra richiamati, firmata dal legale rappresentante l'impresa ovvero da tecnico abilitato;
- 2) Attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e d): planimetria quotata dei locali in formato .pdf firmata da tecnico abilitato ed autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante la Superficie Utile netta dei locali ed il rispetto delle disposizioni ai sensi del presente regolamento;
- 3) Nello specifico delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e d):
 - I. planimetria quotata in formato .pdf firmata da tecnico abilitato in cui sia rappresentata e quantificata in modo univocamente distinguibile e graficamente separata dalle eventuali restanti Superfici di Vendita, la superficie destinata alla vendita di prodotti a filiera corta, prodotti tipici toscani, dell'eccellenza o della tradizione italiana, richiamati ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lett. b) e d);

II. autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in cui sia attestata e quantificata la Superficie complessiva di Vendita nei locali e la percentuale di tale superficie adibita alla vendita dei suddetti prodotti, come richiamati ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lett. b) e d), inoltre attestando il rispetto delle disposizioni ai sensi del presente regolamento.

4) Attività residuali di cui all'art. 3, comma 1, lett. e):

I. planimetria quotata in formato .pdf firmata da tecnico abilitato in cui sia rappresentata e quantificata in modo univocamente distinguibile e graficamente separata dalle restanti Superfici di Vendita, la superficie destinata all'attività residuale di vendita dei prodotti richiamati ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lett. e);

II. autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in cui sia attestata e quantificata la Superficie destinata all'attività residuale di Vendita dei suddetti prodotti, come richiamati ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lett. e), inoltre attestando il rispetto delle disposizioni ai sensi del presente regolamento.

In mancanza della suddetta documentazione l'istanza sarà considerata irricevibile con conseguente archiviazione della stessa.

4. I suddetti documenti, da allegare obbligatoriamente a corredo di ciascuna istanza, ai sensi del predetto comma 3, saranno oggetto di appositi controlli da parte degli uffici competenti.

5. L'apertura, il trasferimento, la variazione di superficie, ovvero il subingresso in attività autorizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in difetto delle limitazioni e prescrizioni previste dal presente articolo, in relazione ai requisiti di Superficie Utile netta dei locali per le attività consentite, integra la fattispecie dell'esercizio di attività abusiva ovvero sprovvista di titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

6. Esclusa la casistica richiamata nel precedente comma 5, laddove sia accertata nel corso dell'esercizio l'inosservanza, anche temporanea, delle prescrizioni contenute nel presente articolo 3 inerenti alla percentuale o prevalenza della Superficie di Vendita ovvero alle caratteristiche di tipicità, tradizionalità, territorialità o provenienza da filiera corta dei prodotti posti in vendita, si applicano le seguenti disposizioni:

a) La violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo equivalente a quello stabilito ai sensi dell'art. 113, comma 3, della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii. ed alle ulteriori previsioni sanzionatorie esistenti in merito. Tale richiamo è da considerarsi come un rinvio dinamico alla normativa vigente, ai sensi degli artt. 1 e 13 del presente regolamento;

b) Fatte salve, in aggiunta, le ulteriori previsioni sanzionatorie pecuniarie ed accessorie esistenti nella normativa vigente in merito, è disposta la sospensione immediata dell'attività per 15 (quindici) giorni complessivi;

c) In caso di reiterazione della violazione, come prevista ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui al presente articolo, ulteriore alla prima nel periodo di 12 mesi dall'avvenuto accertamento dell'ultima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per ulteriori 15 (quindici) giorni complessivi;

d) Trascorso il periodo di sospensione stabilito, l'attività può essere ripresa solo in seguito

della conformazione alle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente in materia. Laddove l'esercizio dell'attività venga ripreso in assenza della necessaria conformazione, ciò costituisce reiterazione della violazione precedentemente accertata, come previsto dal presente comma 6.

7. Laddove l'interessato non provveda a conformarsi e pertanto l'attività resti sospesa oltre il periodo massimo di sospensione dell'esercizio consentito ai sensi della normativa vigente in merito, è disposta la chiusura dell'attività e la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI

1. Le attività vietate al precedente art. 2 che risultino già esistenti nell'area del centro storico di Grosseto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, anche in caso di subingresso nella medesima attività esistente, non soggiacciono ai divieti previsti ai sensi dell'art. 2, purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale. Rimane inteso che è comunque vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza e/o igiene.

2. L'ampliamento della superficie dell'esercizio senza i motivi di cui al precedente comma, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero sprovvista di titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

3. Le attività consentite con limitazioni e/o prescrizioni ai sensi del precedente art. 3, che risultino già esistenti nell'area del centro storico di Grosseto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non soggiacciono alle limitazioni previste ai sensi del medesimo art. 3, indipendentemente dalla continuità della gestione, anche in caso di subingresso nella medesima attività esistente, purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale. Rimane inteso che è comunque vietato l'ampliamento della superficie di esercizio in difetto delle limitazioni e delle prescrizioni previste ai sensi del predetto art. 3, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza e/o igiene.

Art. 5 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSENTITE

1. Al fine di tutelare la vocazione storico culturale del Centro Storico, l'allestimento delle vetrine delle attività e la complessiva immagine di ciascun esercizio devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e delle normative vigenti in merito; le insegne, devono essere espresse esclusivamente con caratteri della cultura occidentale e realizzate in conformità a quanto previsto dal regolamento sulle insegne.

2. I prodotti alimentari esposti per la vendita all'interno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.

3. È fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

4. Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni del presente articolo entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

5. È disposta l'immediata rimozione delle installazioni non conformi. In caso la rimessa in

pristino non sia di immediata attuabilità, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore entro un termine congruo indicato nel verbale stesso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI INERENTI AL DECORO URBANO E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

CAPO I

DECORO URBANO

Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO

1. Al fine di prevenire situazioni di degrado urbano è fatto obbligo ai titolari delle attività, ancorché non ancora attive ovvero momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del Centro Storico e delle strade prospicienti le mura cittadine, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) esporre o conferire i rifiuti prodotti dall'attività nei modi e negli orari previsti dal vigente Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale. È vietato, in ogni circostanza, il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra ed alla base del cestini getta carte;
- b) mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi ed alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 3 mt, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare: carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori del locali. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere);
- c) mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nell'atto di concessione evitando l'accatastamento degli arredi e l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati;
- d) provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- e) assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;
- f) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;
- g) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura, nonché provvedere alla cura delle eventuali fioriere eliminando la presenza delle piante ornamentali spinose ed aculeate;
- h) garantire un livello del rumore nel rispetto degli indici regolamentari vigenti, adottando ogni utile accorgimento ai fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne

(dalle 22:00 alle 07:00), ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

i) per i locali sfitti:

1) oscuramento delle vetrine mediante gigantografie interne raffiguranti immagini (fornite dal servizio Turismo – Cultura del Comune di Grosseto) del territorio e delle tradizioni culturali locali tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro Storico;

2) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

3) pulizia delle vetrine e degli spazi esterni limitrofi.

2. È fatto divieto di affissione esterna ed interna alle vetrine di manifesti, volantini, adesivi, avvisi, che occupino complessivamente una superficie superiore al 25% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie preventivamente autorizzate, comunque per affissioni non direttamente pertinenti all'attività espletata nei locali e nelle superfici a questi correlate oggetto dell'affissione stessa.

3. Al fine di tutelare il Centro Storico dal degrado, tutti gli edifici destinati anche all'esercizio delle attività produttive compresi nel Centro Storico e nelle vie prospicienti le mura cittadine devono presentare un aspetto decoroso e caratteri estetici appropriati. A tal fine, i proprietari degli edifici dovranno provvedere alla manutenzione delle decorazioni e finiture, elementi di facciata, infissi, ringhiere e di ogni altro manufatto esterno, in modo che risultino in ogni momento ben tenuti e conformi alle linee estetiche del luogo.

4. È fatto altresì obbligo a tutti i proprietari di immobili, di installare elementi dissuasori laddove sia presente uno stazionamento di piccioni o altri volatili.

5. Qualora lo stato di fatiscenza di un bene, visibile dal suolo pubblico, sia tale da offendere il decoro civico, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ai proprietari dell'immobile l'esecuzione, entro un congruo termine, delle opere atte al ripristino dello stato di decoro appropriato ai valori ambientali del Centro Storico. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori, a spese dei proprietari, secondo le norme di legge in materia, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e/o penali a carico del trasgressore dell'ordine impartito.

CAPO II DECORO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Art. 6.1 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL DECORO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

1. A prescindere dalle norme stabilite nel presente Capo II del Titolo II di questo regolamento, nell'area del Centro Storico di Grosseto sono unicamente consentiti elementi di arredo ed occupazioni di suolo pubblico ovvero privato con servitù di uso pubblico che non risultino vietati da altre disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolare quelle richiamate di seguito:

a) il protocollo d'intesa tra il Comune di Grosseto ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio -

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto, Arezzo, e ciascun allegato parte integrante dello stesso, approvato ai sensi dell'art. 12, comma 1, e con riferimento all'art. 10, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii., con deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 06.09.2017 e successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 340 del 13.09.2017 e n. 148 del 26.04.2018 e ss.mm.ii.;

- b) il Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. e le vigenti disposizioni nel merito di edifici vincolati ovvero di edifici aventi rilevanza storico-architettonica, archeologica o culturale, individuati da PIT e RU;
- c) il Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, il Regolamento Edilizio Comunale (RIEC), il Regolamento Canone Unico Patrimoniale, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed il Codice della Strada.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Capo II del Titolo II di questo regolamento, si intende per "arredo" o "elementi di arredo" l'insieme o parte degli elementi e delle strutture mobili, comunque necessariamente caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, che completano e migliorano funzionalmente e formalmente lo spazio esterno a servizio di un'attività produttiva in sede fissa.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo II del Titolo II, si intende per "occupazione" o "occupazione di suolo pubblico", qualsiasi concessione per l'occupazione di suolo pubblico ovvero occupazione di suolo privato con servitù di uso pubblico a servizio delle attività oggetto del medesimo Capo II.

4. Le disposizioni del presente Capo II del Titolo II di questo regolamento, attinenti al decoro e requisiti degli elementi di arredo per occupazione di suolo pubblico ovvero privato con servitù di uso pubblico nell'area tutelata del Centro Storico di Grosseto, si applicano a tutte le fattispecie di attività economiche consentite ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento per le quali sia previsto il consumo dei prodotti sul posto, come in particolare di seguito richiamate:

- a) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del Capo VI della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii.;
- b) attività di commercio in sede fissa del settore alimentare ed attività artigianali alimentari in sede fissa comunque abilitate al consumo sul posto di alimenti e bevande, ai sensi del Capo III della L.R. Toscana n. 62/2018 e del D.L. 04 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii.;
- c) alle concessioni per occupazione di suolo pubblico ovvero privato con servitù di uso pubblico correlate ed a servizio delle predette tipologie di attività, ubicate nell'area del Centro Storico di Grosseto.

5. Le disposizioni del presente Capo II del Titolo II, si applicano decorso il periodo transitorio come in specifico indicato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 6.2 – DIVIETI E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nell'area del Centro Storico di Grosseto, su suolo pubblico ovvero privato con servitù di uso pubblico, è sempre vietato:

- a) utilizzare quali elementi di delimitazione dell'area in concessione, pannelli in legno, steccati, graticci, cannicci ovvero altri elementi a questi similari;
- b) mostrare sugli elementi di arredo utilizzati a servizio dell'attività, segni, loghi di sponsor

o altro materiale pubblicitario, ad eccezione del marchio, denominazione o logo della ditta e del nome dell'esercizio che utilizza gli arredi medesimi;

- c) esporre esternamente agli esercizi, elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualsiasi prodotto assimilabile di richiamo, anche laddove adibiti a cestino portarifiuti;
- d) esporre esternamente agli esercizi qualsiasi forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù, comunque in misura massima di due cavalletti per ciascuna attività;
- e) esternamente alle attività oggetto del presente regolamento, esporre merce, installare supporti e scaffalature anche per l'esposizione di articoli in vendita, in modo conforme alle disposizioni vigenti in merito;
- f) appendere qualsiasi tipologia arredo, con o senza l'ausilio di giunzioni chiodate, a qualsiasi elemento architettonico di edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. o di edifici aventi rilevanza storico-architettonica, archeologica o culturale, individuati da PIT e RU;
- g) installare esternamente agli esercizi, videogiochi, giochi per bambini ovvero altri intrattenimenti;
- h) esporre esternamente agli esercizi, distributori automatici e dispenser, anche a gettone, di piccola oggettistica, giochi, gadget, dolciumi, caramelle, gomme o altri prodotti simili;
- i) esporre esternamente agli esercizi, vetrine ed espositori refrigerati, frigoriferi o congelatori;
- j) installare elementi di arredo che non siano contraddistinti da precarietà, facile amovibilità, agevole asportabilità e che non siano privi di elementi infissi nella pavimentazione;
- k) installare elementi di arredo che danneggino le pavimentazioni pubbliche;
- l) installare elementi di arredo oltre i limiti di superficie dell'area data in concessione.

2. È comunque sempre vietata l'installazione di banconi, banchi di vendita e qualsiasi elemento assimilabile di arredo, su suolo pubblico, nelle seguenti aree del Centro Storico di Grosseto:

- a) Piazza del Duomo;
- b) Piazza Dante Alighieri;
- c) Corso Giosuè Carducci.

3. Qualsiasi elemento di arredo deve essere collocato e realizzato garantendo il rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici e di poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.

Art. 6.3 – REQUISITI SPECIFICI DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Sono richiamate di seguito disposizioni e requisiti specifici per ciascuna tipologia di arredo, comunque da intendersi sottesi al rispetto delle disposizioni generali e della normativa vigente in merito, come altresì richiamato ai sensi dell'art. 6.1 del presente regolamento.

Art. 6.3.1 – FIORIERE

1. Sono consentite fioriere realizzate in cotto, legno, materiale metallico, acciaio tipo corten, pietra o geopietra, materiale plastico e resine.
2. Le fioriere devono avere colorazione bianco, grigio, marrone o nero.
3. Le fioriere devono contenere essenze sempreverdi prive di spine.
4. Le dimensioni massime delle fioriere sono:
 - a) altezza massima della fioriera dal piano di calpestio (hmax): 1,20 metri lineari;
 - b) dimensione massima del perimetro ovvero della circonferenza di ciascuna fioriera, misurata quale proiezione sul piano di calpestio (lmax): 2,00 metri lineari.
5. Sono consentite le fioriere in aderenza ai prospetti dei fabbricati, purché rimanga totalmente libera da ogni impedimento una zona antistante per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 metri lineari.
6. Le fioriere devono essere collocate e realizzate garantendo il rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici e di poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità in merito.
7. Le fioriere utilizzate ai fini della delimitazione delle aree concesse devono comunque essere posizionate internamente ed entro i limiti dell'area data in concessione.
8. L'ingombro delle fioriere deve comunque essere tale da evitare ostacoli e mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei pedoni, al traffico veicolare ordinario, dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e di trasporto pubblico circolanti nella zona.
9. Le piante messe a dimora devono essere mantenute ben curate e potate, non devono sporgere oltre l'area di occupazione concessa e devono essere tempestivamente sostituite in caso di ammaloramento ovvero se le fioriere risultino prive di vegetazione o con presenza di seccume.
10. Le fioriere rotte o in cattivo stato di conservazione devono essere adeguate, sostituite o rimosse laddove risulti impossibile il recupero.
11. È sempre vietato l'utilizzo di fioriere dotate di illuminazione propria.
12. È sempre vietato l'utilizzo di fioriere sospese ovvero appoggiate non a terra.

Art. 6.3.2 – TAVOLI E SEDIE

1. È consentita l'installazione di tavoli e sedie realizzati in ghisa, metallo, midollino, resina, legno o vimini. Sono altresì consentiti tavoli e sedie in materiale plastico rigido unicamente se di alta densità ovvero qualora il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95%, come attestato mediante scheda tecnica descrittiva di ciascun elemento di arredo utilizzato, nel rispetto delle disposizioni "CAM" per arredi di cui al Decreto Ministeriale 07 febbraio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ss.mm.ii.
2. È sempre vietata l'installazione di tavoli-panche da esterno, a mero titolo di esempio assimilabili al modello "pic-nic", di qualsiasi materiale.
3. Tavoli e sedie devono avere tinta monocromatica e colorazione bianco, grigio, marrone o

nero. Nello specifico di tavoli e sedie realizzati in materiale ligneo, per questi arredi sono altresì consentite le tonalità del legno utilizzato per fabbricare tali arredi.

4. Tavoli e sedie e qualsiasi ulteriore elemento posto sopra a tali arredi non devono mostrare segni, loghi di sponsor o altro materiale pubblicitario, ad eccezione del marchio, denominazione o logo della ditta e del nome dell'esercizio che utilizza gli arredi medesimi.

5. Tavoli e sedie rotti ovvero in cattivo stato di conservazione devono essere adeguati, sostituiti o rimossi laddove risulti impossibile il recupero.

Art. 6.3.3 – COPERTURE ED OMBREGGIANTI

1. È sempre vietata l'installazione di tende e qualsiasi altra tipologia di coperture ed ombreggianti negli spazi porticati.

2. È sempre vietata l'installazione di strutture qui definite come "tendoni" o "pergotende", contraddistinte da tutte le seguenti caratteristiche:

- struttura dotata di telo di copertura e costituita da sostegni a terra in quantità superiore ad uno;
- altezza massima al colmo della struttura, misurata dal piano di calpestio, superiore a 2,30 metri lineari;
- lunghezza della proiezione al suolo del lato maggiore della struttura, superiore a 3,00 metri lineari. Nel caso di singole strutture installate in adiacenza entro la distanza di un metro dal perimetro esterno di ciascuna, la lunghezza del lato maggiore è calcolata come il valore massimo ottenuto dalla somma delle proiezioni lineari al suolo dei lati consecutivi di ciascuna struttura.

3. Sono consentite le restanti tipologie di coperture ed ombreggianti, con dimensione massima complessiva della proiezione al suolo non superiore ai limiti dell'area data in concessione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la struttura di sostegno deve essere in metallo, di colore bianco, grigio, marrone o nero;
- b) il telo deve avere tinta unita con colorazione avorio, beige, bianco o tortora;
- c) le basi zavorrate ed i supporti di appoggio possono essere realizzati in pietra arenaria o simile, ovvero in metallo, di colore bianco, grigio, marrone o nero;
- d) è sempre vietato l'uso di materiali a finitura lucida;
- e) l'altezza minima inferiore del telo ombreggiante o delle eventuali stecche degli ombrelloni, misurata dal bordo inferiore di questi al piano di calpestio, non deve essere inferiore a 2,20 metri lineari, comprese appendici, meccanismi ed eventuale fascia di finitura posta in basso.

4. Nello specifico degli ombrelloni, in aggiunta alle precedenti si applicano anche le seguenti disposizioni:

- a) è sempre vietato l'uso di materiali a finitura lucida nonché di teli o stoffe plastificate;
- b) deve essere mantenuta la medesima tipologia di ombrellone, per materiali, struttura e colorazione, all'interno di ciascuna occupazione di suolo pubblico a servizio della medesima attività.

5. Ombrelloni, tende e qualsiasi ulteriore tipologia di struttura retrattile assimilabile devono essere chiusi in caso di vento forte.
6. Coperture ed ombreggianti non devono mostrare, segni, loghi di sponsor ovvero altro materiale pubblicitario, ad eccezione del marchio, denominazione o logo della ditta e del nome dell'esercizio che utilizza gli arredi medesimi.
7. Coperture ed ombreggianti devono essere collocati rispettando il decoro edilizio ed ambientale dei luoghi. Ciascun elemento di arredo installato non può in alcun modo ostacolare la viabilità, coprire la segnaletica stradale e toponomastica, occultare la pubblica illuminazione, coprire o manomettere eventuali elementi decorativi delle facciate degli edifici.
8. Coperture ed ombreggianti devono essere collocati e realizzati garantendo il rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici e di poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità in merito.
9. Coperture ed ombreggianti di qualsiasi tipo devono comunque garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche.
10. Coperture ed ombreggianti e le parti di queste aggettanti sulla carreggiata stradale, devono in ogni caso essere retrattili e tali da evitare ostacoli e mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei pedoni, al traffico veicolare ordinario, dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e di trasporto pubblico circolanti nella zona.
11. Coperture ed ombreggianti rotti ovvero in cattivo stato di conservazione devono essere adeguati, sostituiti o rimossi laddove risulti impossibile il recupero.

Art. 6.3.4 – PANCHINE E POLTRONE

1. Sono consentite panchine e poltrone con struttura in legno e/o metallo, in tinta monocromatica e colorazione grigio, marrone, nero o nero antichizzato. Nello specifico di panchine e poltrone realizzate in materiale ligneo, per questi arredi sono altresì consentite le tonalità del legno utilizzato per fabbricare tali arredi.
2. È sempre vietata l'installazione di tavoli-panche da esterno, a mero titolo di esempio assimilabili al modello "pic-nic", di qualsiasi materiale.
3. È sempre vietato l'utilizzo di panchine o poltrone dotate di illuminazione propria.
4. Le panchine e poltrone rotte ovvero in cattivo stato di conservazione devono essere adeguate, sostituite o rimosse laddove risulti impossibile il recupero.

Art. 6.3.5 – ALTRE TIPOLOGIE DI ARREDO

1. Nel rispetto delle disposizioni generali e della normativa vigente in merito, come altresì richiamato ai sensi dell'art. 6.1 del presente regolamento, si intendono consentiti ulteriori elementi di arredo, laddove non richiamati negli articoli precedenti, qualora strettamente correlati all'esercizio dell'attività, quali a titolo di esempio cestini portarifiuti o posacenere da terra, obbligatoriamente da coordinare per materiali, ingombro, dimensioni, colorazione e caratteristiche, con il più generale arredamento esistente a servizio di ciascun esercizio, al fine di creare il minor impatto visivo possibile.

2. Ciascun ulteriore arredo rotto ovvero in cattivo stato di conservazione deve essere adeguato, sostituito o rimosso laddove risulti impossibile il recupero.

Art. 6.4 – VIOLAZIONI IN MATERIA DI DECORO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo II del Titolo II che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite ai sensi del Titolo V del presente regolamento. L'interessato dovrà inoltre provvedere a conformare l'occupazione di suolo pubblico entro il termine stabilito dal competente ufficio del Comune di Grosseto.

2. Laddove l'interessato non provveda a conformarsi entro il termine stabilito, potrà essere disposta la revoca della concessione dall'ufficio competente in materia; in tal caso il soggetto interessato sarà comunque obbligato, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi entro il termine indicato. Laddove l'interessato non ottemperi alla rimozione delle strutture ed al ripristino dei luoghi entro il termine indicato, si potrà procedere in modo coattivo addebitando al soggetto responsabile l'inottemperanza tutte le spese sostenute per l'intervento, per la custodia e smaltimento del materiale rimosso, senza che questi possa vantare alcuna rivalsa o indennizzo in merito.

3. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al presente Capo II del Titolo II di questo regolamento, ulteriore alla prima nel periodo di 12 mesi dall'avvenuto accertamento dell'ultima violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività nelle seguenti modalità:

- a) giorni 5 (cinque) per la prima reiterazione;
- b) giorni 10 (dieci) per la seconda reiterazione;
- c) giorni 15 (quindici) per ciascuna successiva reiterazione.

TITOLO III MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 7 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

1. Le richieste di utilizzo di suolo pubblico nel Centro Storico devono essere presentate nei modi e nei termini descritti dal vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e gli organizzatori delle manifestazioni dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) garantire la manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico, con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti dell'evento mediante l'utilizzo di appositi contenitori, con modalità che consentano la massimizzazione della raccolta differenziata sulla base della natura dell'evento/manifestazione. Il competente Ufficio Comunale potrà richiedere al gestore un intervento per la pulizia straordinaria nell'area interessata;
- b) lo sgombero, il ripristino e la completa pulizia dei luoghi devono avvenire al massimo entro 2 ore dalla fine della manifestazione; in caso di area attrezzata con manufatti che necessitino di tempi più lunghi per smontaggio, il termine di sgombero e ripristino dell'area sarà concordato con l'organizzatore, sempre in tempi rapidi, e disposto nell'atto di concessione; in tal caso l'organizzatore è tenuto a mantenere costantemente pulito il suolo occupato, durante tutte le fasi di smontaggio e stoccaggio dei manufatti, fino al completo sgombero dell'area. In caso di manifestazioni che si concludano dopo le ore

24:00, l'organizzatore sarà tenuto al ripristino ed alla completa pulizia entro e non oltre le ore 08:00 del giorno successivo;

- c) non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- d) è assolutamente esclusa la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa;
- e) è assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;
- f) in caso di "iniziative" che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione delle piazze o strade, lo stesso dovrà essere autorizzato ed effettuato dall'ufficio comunale competente.

2. Resta invariato qualsiasi ulteriore adempimento previsto dai Regolamenti Comunali e dalla normativa vigenti in merito, al fine di realizzare eventi/manifestazioni come sopra richiamati e l'installazione di strutture temporanee o manufatti che si rendano per questo necessari.

TITOLO IV

CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

Art. 8 – LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA E ASPORTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. Nell'area del Centro Storico interna al perimetro delle Mura Medicee, nelle aree in quota e nell'area perimetrale esterna alle stesse Mura Medicee, è fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

2. È inoltre fatto divieto, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro.

3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può disporre ulteriori restrizioni per tipologia di contenitore, di bevanda e degli orari per la vendita per asporto, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il presente articolo non si applica agli esercizi commerciali ed ai soggetti organizzatori, durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni di qualsiasi natura, patrocinati ovvero organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – DIVIETO DELLA PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. È fatto divieto di promuovere in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto, ovvero consumo, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. È fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare, anche ad un prezzo particolarmente vantaggioso o presso più locali, tali bevande (cd. "alcohol tour").

3. È fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare, anche ad un prezzo particolarmente vantaggioso o presso più locali, tali bevande (cd. “alcohol tour”). Il divieto si estende anche agli organizzatori.

TITOLO V SANZIONI

Art. 10 – SANZIONI PER I TITOLI I, II E III

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai titoli I, II e III, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite con Legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e da L.R. Toscana 28 dicembre 2000, n. 81 e ss.mm.ii.

2. I soggetti nei cui confronti siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme sancite dalla normativa vigente in merito. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., è individuata nel Settore competente per materia. I proventi sono destinati al Comune.

3. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 11 – SANZIONI PER IL TITOLO IV

1. Le violazioni degli articoli 8 e 9, commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., sono punite in relazione all'art. 113 della L.R. Toscana n. 62/2018. Nel caso venga accertata la violazione di cui all'art. 8 oltre le ore 24:00 per il commercio al dettaglio in sede fissa ed oltre le ore 03:00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.

2. Le violazioni degli articoli 8 e 9, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli artt. 48, 52, 53, della L.R. Toscana n. 62/2018, circoli privati, discoteche, alberghi, ecc.) sono punite ai sensi dell'art. 48, comma 6, della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., in relazione all'art. 114 della L.R. Toscana n. 62/2018.

3. Le violazioni dell'art. 8 commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 125/2001.

4. Le violazioni dell'art. 8 commesse da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione pecuniaria ivi prevista.

5. Ai sensi dell'art. 113, comma 6, della L.R. Toscana n. 62/2018, si considerano di particolare gravità le violazioni riconducibili al commercio in sede fissa, concernenti i divieti posti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).

6. In caso di reiterata violazione di cui al comma 5, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterata violazione.

7. Ai sensi dell'art. 116 della L.R. Toscana n. 62/2018, si considerano di particolare gravità le violazioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo IV.

8. In caso di reiterata violazione di cui al comma 7, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 116, comma 5, della L.R. Toscana n. 62/2018, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – NORME COMUNI

1. L'inosservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nel regolamento medesimo ovvero nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locati per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000).

2. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, che non abbiano ulteriori previsioni sanzionatorie nelle disposizioni esistenti, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

3. Ai sensi dell'art. 115 della L.R. Toscana n. 62/2018, qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 13 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del regolamento comunale di polizia urbana ed alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Qualsiasi richiamo normativo del presente regolamento è da considerarsi come un rinvio dinamico alla normativa vigente applicabile. Ulteriori disposizioni specifiche sovraordinate, sopravvenute in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, sono applicate automaticamente in aggiornamento allo stesso, senza necessità di ulteriore espresso recepimento, comunque fatti salvi regimi specifici, qualora previsti.

Art. 14 – DEROGA E PERIODO TRANSITORIO

1. In seguito alla prima adozione del presente regolamento, le modifiche di volta in volta apportate allo stesso entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del regolamento all'Albo pretorio online del Comune di Grosseto, a corredo della deliberazione Consiliare di approvazione dello stesso, fatta eccezione per le casistiche richiamate nei commi seguenti del presente articolo.

2. Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II, "Decoro degli elementi di arredo", di questo regolamento, si applicano trascorso il periodo transitorio di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione del regolamento, come indicata al predetto comma 1, unicamente alle attività richiamate ai sensi dell'art. 6.1, comma 4, che si insedino *ex novo* nell'area del centro storico dopo il suddetto termine del periodo transitorio indicato, a titolo di esempio a seguito di SCIA ovvero di istanza di trasferimento di sede dell'attività da trasmettersi al SUAP del Comune di Grosseto.

3. Escluso il caso richiamato al comma 2 del presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II del regolamento si applicano trascorso il periodo transitorio di 2 (due) anni a partire dalla predetta data di pubblicazione del regolamento, a tutte le attività esistenti oggetto delle disposizioni stesse, come richiamate ai sensi del predetto art. 6.1, comma 4; entro tale data dovranno pertanto essere conformati gli elementi di arredo e le occupazioni di suolo pubblico esistenti nell'area del Centro Storico.

4. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, si applicano le disposizioni ai sensi dell'art. 6.4 del regolamento.

Art. 15 – INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

L'Amministrazione Comunale, al fine di stimolare l'avvio di nuove attività imprenditoriali all'interno dell'area del Centro Storico, potrà anche di volta in volta prevedere specifiche iniziative e contributi economici da valutarsi sulla base delle reali esigenze espresse dal sistema produttivo locale.

Art. 16 – ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso.